



COMUNE DI NAVE
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI IN ECONOMIA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 26/02/2008
Modificato con deliberazione C.C. 58 del 12/11/2010

Indice

- Art.1 - Ambito di applicazione
- Art.2 - Importi massimi
- Art.3 - Specificazione dei lavori
- Art.4 - Lavori in amministrazione diretta
- Art.5 - Lavori a cottimo fiduciario.
- Art.6 - Modalità per l'affidamento dei lavori a cottimo.
- Art.7 - Scelta delle offerte
- Art.8 - Sorveglianza e direzione lavori
- Art.9 - Liquidazione dei lavori
- Art.10 - Svincolo cauzioni
- Art.11 - Lavori d'urgenza
- Art.12 - Lavori di somma urgenza
- Art.13 - Soggetto competente
- Art.14 - Perizie suppletive
- Art.15 - Contabilizzazione
- Art.16 - Lavori non contemplati nel progetto
- Art.17 - Responsabile del procedimento.
- Art.18 - Relazione annuale
- Art.19 - Norme finali
- Art.19 - Norme Abrogate
- Art.20 - Pubblicità del Regolamento
- Art.21 - Rinvii
- Art.22 - Rinvio dinamico

Art.1 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori che possono farsi in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito Codice) e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli art.88 comma 4, 142 comma 2, 143 commi 1 e 2, 144 commi 3 e 4, 145, 146, 147 e 148 del Dpr. 21 dicembre 1999 n.554 (di seguito Regolamento).

2. I lavori in economia possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimi fiduciari;
- c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.

Art.2 - Importi massimi.

1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 125 comma 5 del Codice l'importo dei lavori in economia non può superare Euro 200.000,00.

2. La manutenzione in economia di opere od impianti non può superare l'importo di Euro 75.000,00.

3. Ai sensi dell'art 125 comma 5 del Codice i lavori assunti in amministrazione diretta non possono superare l'importo di Euro 50.000,00.

Art.3 - Specificazione dei lavori.

1. I lavori eseguibili in economia, ai sensi dell'art. 125 comma 6 del Codice, sono individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 75.000 euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. In particolare, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma, sono individuate le seguenti tipologie di lavori eseguibili in economia:

- a) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
- b) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc....;
- c) manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali;
- d) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
- e) lavori di conservazione, adattamenti, manutenzione e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge, o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- f) manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parco giochi;
- g) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto od in dipendenza di danni o deficienze constatate in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità urgente di completare i lavori;
- h) lavori da eseguirsi d'ufficio, a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco o dei dirigenti;
- i) la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione delle opere di cui alle lettere precedenti.
- j) manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento, degli impianti idrici non compresi nella convenzione con aziende od Enti gestori;
- k) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini;
- l) manutenzione dei cimiteri;
- m) lavori, provviste e servizi per i quali siano stati esperiti infruttuosamente pubblici incanti, licitazioni o trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione.

3. L'elenco di cui al precedente comma 2 è esemplificativo e non esaustivo delle lavorazioni eseguibili in economia .Ogni altra tipologia di lavorazione, non ricompresa nell'elenco di cui al precedente comma 2 sarà comunque eseguibile in

economia solo ed esclusivamente se rientrante nelle categorie e negli importi di cui al precedente comma 1.

Art.4 - Lavori in amministrazione diretta.

1. I lavori in economia sono in amministrazione diretta quando vengono eseguiti direttamente dall'Ente tramite proprio personale o con personale assunto per l'occorrenza e con i mezzi acquistati direttamente.

2. Nel corso dei lavori in economia in amministrazione diretta il procedimento che verrà seguito sarà il seguente:

a) lavori di importo stimato superiore ad Euro 5.000,00: la decisione in ordine all'effettuazione dei lavori verrà assunta con apposita determinazione dal Responsabile dell'U.O. interessata, nella quale verranno descritti i lavori da realizzare, l'importo stimato degli stessi. Con la stessa determinazione si provvederà ad impegnare la spesa necessaria per l'acquisto dei materiali di cui trattasi.

Il Responsabile del Procedimento è incaricato della sorveglianza dei lavori stessi.

b) lavori di importo stimato inferiore ad Euro 5.000,00 (in particolare piccoli interventi di manutenzione ordinaria): la decisione in ordine all'effettuazione dei lavori verrà assunta dal Responsabile del Procedimento. La relazione scritta del Responsabile del Procedimento è facoltativa. Quando l'Ente non disponga dei materiali occorrenti e se l'Ente non abbia già stipulato un contratto con una ditta fornitrice di materiali per le abituali forniture, il Responsabile dell'U.O. interessata dovrà comunque provvedere al relativo impegno di spesa.

Art.5 - Lavori a cottimo fiduciario.

1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di cui al precedente art.3.

2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da una indagine di mercato fra almeno 5 imprese, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del Codice.

3. Per i lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 oltre l'I.V.A, si può procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del Codice.

Art.6 - Modalità per l'affidamento dei lavori a cottimo.

1. Nel caso di lavori in economia a cottimo fiduciario il procedimento da seguire sarà il seguente:

a) il Responsabile dell'U.O.interessata, su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente o per iniziativa diretta, predispone apposita determina contenente:

1. elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2. i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
3. le condizioni di esecuzione;
4. il termine di ultimazione dei lavori;
5. le modalità di pagamento;
6. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice rinuncia, per inadempimento del cottimista.

Alla determina andranno allegati:

- visto di regolarità contabile;
- parere di regolarità tecnica,

redatti dai funzionari competenti, ed inoltre, nel caso in cui la figura del Responsabile del Procedimento non coincida con quella del Responsabile dell'U.O. interessata, anche una breve relazione dello stesso responsabile del servizio interessato in ordine a:

- l'importo della spesa da sostenere;
- le eventuali prescrizioni tecniche da seguire nell'esecuzione;

Inoltre, nel caso l'importo stimato dei lavori sia superiore ad Euro 5.000,00 , anche:

- Foglio patti e condizioni che disciplini le modalità di svolgimento del rapporto.

La suddetta determinazione assumerà anche valore di determinazione a contrattare ex Art.192 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

b) dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, il Responsabile del Procedimento provvederà ad inoltrare alle imprese la richiesta di preventiva offerta.

2. La lettera di invito dovrà contenere i dati di cui al punto a).

Art. 7. Scelta delle offerte.

1. Ogni esperimento di gara viene presieduto dalla Commissione di cui all' articolo 7 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

2. L'affidamento dei lavori è fatto alla Ditta che abbia formulato il prezzo più basso oppure l'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione di quanto disposto nel Capitolato speciale d'appalto.
3. Le offerte ed i preventivi sono raccolti agli atti della relativa pratica.

Art.8 – Sorveglianza e Direzione Lavori

1. La sorveglianza e la direzione dei lavori è affidata al Responsabile del Procedimento il quale, qualora ravvisasse fatti o elementi che possano configurare sostanziali violazioni del rapporto contrattuale, sarà tenuto ad informare il Responsabile dell'U.O. interessata (nel caso non coincida con il responsabile del settore medesimo), il Segretario comunale ed il Sindaco per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art.9 - Liquidazione dei lavori.

La liquidazione è normalmente effettuata a fine lavori, salvo che il contratto non disponga diversamente. Per i lavori il cui importo, ai sensi del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, comporta la stipulazione del contratto in forma pubblico-amministrativa, a fronte della fattura concernente i lavori effettuati presentata dalla Ditta, il Responsabile del Procedimento produrrà al Responsabile dell'U.O. interessata (nel caso non coincida con il responsabile del settore stesso) entro 60 giorni dalla presentazione della fattura stessa, il certificato di regolare esecuzione semplificato, sulla base del quale sarà predisposto l'apposito provvedimento di liquidazione, con le modalità previste dal regolamento di contabilità

Per i lavori di importo inferiore a quello sopra indicato, il Responsabile del Procedimento produrrà al Responsabile dell'U.O. interessata un visto sulla relativa fattura, sulla base del quale sarà predisposto l'apposito provvedimento di liquidazione, con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

Art.10 - Svincolo cauzioni.

1. Le eventuali cauzioni prestate dall'Impresa verranno svincolate o restituite a cura del Responsabile del Procedimento nel termine di 30 giorni dalla data di liquidazione dei relativi lavori.

Art.11 - Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 146 del regolamento di attuazione nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da Tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art.12 - Lavori di somma urgenza.

1. Ai sensi dell'art. 147 del Regolamento di attuazione in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del Procedimento e il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla relazione del verbale di cui al precedente art.11, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal Tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo di cui all'Art.136 comma 5 del Regolamento di attuazione.
4. Il Responsabile del Procedimento o il Tecnico incaricato compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo dell'Ente appaltante, si procederà comunque alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
6. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3° del D.Lgs n. 267/2000, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale od imprevedibile, l'ordinanza fatta a terzi è regolarizzata, con determinazione del responsabile del servizio, a pena di decadenza, entro trenta giorni, e comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se, a tale data, non sia decorso il predetto termine.

7. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'art. 54 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, quando sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori o delle opere, lo stesso Sindaco può disporre, nella medesima ordinanza, l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari a trattativa privata, senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art.13 - Soggetto competente.

1. Il soggetto competente a dar corso alla procedura concernente i lavori urgenti è esclusivamente il Responsabile del Procedimento o il Responsabile dell'U.O. interessata o il tecnico che lo sostituisce, previa consultazione con il Sindaco; il Sindaco o l'Assessore delegato nel solo caso di emergenze che avvengano a uffici comunali chiusi.

2. Si dovrà, comunque, tempestivamente, informare l'ufficio ragioneria. Il Responsabile dell'U.O. interessata provvederà all'assunzione della determina di impegno entro 30 giorni dall'assunzione della spesa.

Art.14 - Perizie suppletive.

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile dell'U.O. interessata approva con determina una perizia suppletiva, ai sensi e nei limiti di cui all'Art.148 del Regolamento di attuazione.

2. La determina di approvazione della perizia suppletiva redatta dal Responsabile dell'U.O. interessata dovrà essere firmata per accettazione dall'impresa cottimista.

Art. 15 -Contabilizzazione dei lavori

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del servizio del procedimento o del direttore dei lavori:

a) Per il sistema di amministrazione diretta con verifica, a cura del responsabile del servizio, delle bolle e delle relative fatture;

b) Per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti relativi, ove vengono annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 16 - Lavori non contemplati nel progetto.

1. Quando, nel corso dei lavori, risultino necessarie nuove opere non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili, oppure ricavandoli da nuove analisi. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del servizio

Art.17 Norme Abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 18 Pubblicità del Regolamento.

1. Copia del presente regolamento , a norma dell'art. 22 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 19 Rinvii.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, troveranno applicazione:
- a) norme comunitarie, nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i Regolamenti comunali

Art.20 Rinvio dinamico.

1. In caso di sopravvenute norme di carattere sovraordinato, l'adeguamento del presente Regolamento avverrà con formale Deliberazione del Consiglio Comunale.